

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile - Decreto dirigenziale n. 256 del 9 ottobre 2009 – Reg. CE n.479/2008 e Reg.CE n.555/2008. Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti con modifica all'allegato A della DGR n.2080/2008.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e n. 1493/99;
- il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'8 agosto 2008 n. 2553 con il quale, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione UE, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 e corrispondere gli aiuti previsti;
- il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato inviato alla Commissione UE in data 30 giugno 2009 e contiene, tra l'altro, le misure relative alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- che con DGR n. 2080 del 30 dicembre 2008 sono state emanate le disposizioni regionali attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base dell'esperienza maturata nel corso del primo anno di applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, occorre modificare alcune punti delle disposizioni regionali attuative contenute nell'allegato A della citata DGR n. 2080/2008, ed in particolare, introdurre i costi minimi e massimi di alcune operazioni colturali, modificare l'importo medio per ettaro di vigneto ristrutturato, specificare alcune operazioni di ristrutturazione dei vigneti, modificare il contributo per le perdite di reddito ed altre piccole variazioni che non alterano gli obiettivi del piano stesso;
- le variazioni apportate e contenute nell'allegato A1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in conformità a quanto stabilito dalla DGR 2080/2008, non comportano sostanziali modifiche e non alterano gli obiettivi delle richiamate disposizioni ma rendono più celere la spesa delle risorse comunitarie assegnate alla Regione;
- la finalità del programma di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è quella di adeguare la produzione vitivinicola alle esigenze del mercato attraverso l'impiego di varietà autoctone e, comunque, comprese nei rispettivi disciplinari di produzione nonché l'utilizzo di forme di allevamento meno espanse e adatte alla meccanizzazione, anche parziale, delle operazioni colturali;
- il regime di sostegno comunitario per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica con decorrenza dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2013.

RITENUTO di :

- Consentire ai viticoltori interessati di avvalersi dei contributi comunitari previsti per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti anche per la campagna 2009 e successive;
- consentire, pertanto, ai viticoltori interessati di presentare le domande di ristrutturazione e

riconversione dei vigneti a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 18 dicembre 2009.

TENUTO CONTO che è interesse dell'Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate;

VISTO:

- l'art. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2006".
- l'articolo 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 02 – Interventi Produzione Agricola

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;

- di approvare le modifiche alle disposizioni regionali in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, già emanate con la DGR n. 2080 del 30 dicembre 2008, e riportate nell'allegato A1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di consentire agli interessati di presentare le istanze di contributo di ristrutturazione e riconversione dei vigneti a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 18 dicembre 2009.

Il presente provvedimento, compresi l'allegato A1, è trasmesso:

- al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'AGEA;
- agli STAPA-CePICA per l'applicazione;
- al Settore SIRCA per la divulgazione;
- al BURC per la pubblicazione, compreso l' allegato A1, a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;

Irlando

**Regolamento CE n. 479/2008 e Regolamento CE n. 555/2008
Decreto Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
n. 2553 del 08/08/2008**

**Disposizioni regionali attuative della misura di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti**

dicembre 2008

1^a revisione settembre 2009

SOMMARIO

1. Introduzione	pag. 3
2. Riferimenti Normativi	pag. 4
3. Termini e definizioni	pag. 4
4. Programma sostegno nazionale - Misura ristrutturazione vigneti	pag. 6
5. Obiettivi regionali relativi alla di ristrutturazione vigneti	pag. 7
6. Indicazioni generali di intervento	pag. 8
7. Azioni ammissibili	pag. 15
8. Sostegno comunitario	pag. 17
9. Presentazione delle domande e bando	pag. 20
10. Requisiti presentazione della domanda	pag. 20
11. Istruttoria della domanda	pag. 23
12. Graduatoria regionale e criteri di priorità	pag. 24
13 Controlli	pag. 25
14. Revoca del sostegno comunitario	pag. 26
15. Demarcazione PSR	pag. 26
Scheda 1	pag. 27
Scheda 2	pag. 34

1. INTRODUZIONE

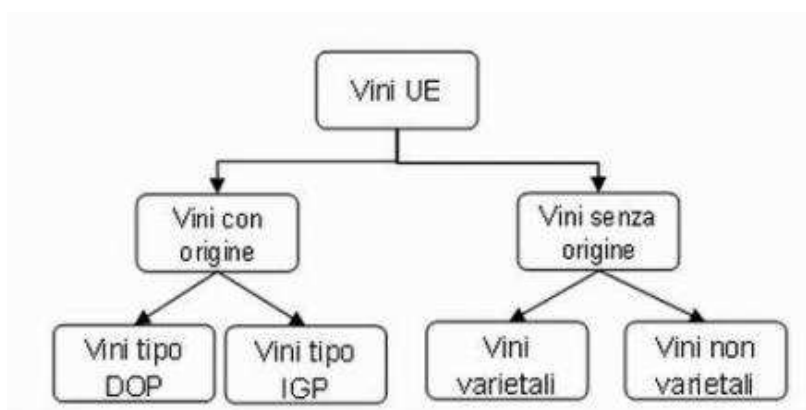
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del Regolamento (CE) del Consiglio n. 479 del 29 aprile 2008 (G.U.U.E. n. 148/1 del 06/06/2008), e del successivo Regolamento (CE) della Commissione n. 555 del 27 giugno 2008 (G.U.U.E. n. 170/1 del 30/06/2008) è stata definitivamente varata la riforma del Settore vitivinicolo (OCM).

La riforma, se da un lato ha di fatto smantellato i cosiddetti *"Meccanismi di Mercato"*, dall'altro ha introdotto, per sostenere la competitività del sistema, le cosiddette *"Misure di Sostegno"* inserite all'interno di programmi di sostegno nazionali (strumento di programmazione quinquennale che contempla le necessità regionali), la cui attuazione spetta agli Stati membri sulla base di una ripartizione di risorse finanziarie da parte della UE (*enveloppe*).

La riforma consentirà una rapida ristrutturazione del settore, attraverso la modernizzazione dei vigneti e delle cantine, nell'ottica della salvaguardia ambientale delle regioni vitivinicole e nel rispetto delle politiche di qualità tradizionali e consolidate.

Tra le misure permanenti incluse nel menù del programma nazionale vi sono misure per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti; misure per il rafforzamento strutturale nella trasformazione e commercializzazione; misure di promozione su mercati terzi; vendemmia verde; distillazione dei sottoprodotti e pagamenti disaccoppiati.

Una delle grandi novità della nuova OCM vitivinicola riguarda le designazione di origine e indicazioni geografiche. Schematicamente, la nuova struttura dei vini europei sarà:



Sono dunque previste solo due diverse tipologie di vini: *vini con o senza origine*. Quelli con origine sono suddivisi in DO e IG.

La regolamentazione dei vini con origine geografica si allinea, quindi, a quella degli altri prodotti alimentari (Reg. 510/2006) e sarà, pertanto, necessaria una registrazione comunitaria delle DO e IG.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/99, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/99.
- Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 8 agosto 2008 n. 2553, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
- Circolare AGEA Coordinamento ACIU .2008.1497 del 17/10/2008.
- **Circolare AGEA n. 26 del 28 aprile 2009 prot. n. 1002/UM**

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente *Piano regionale* si applicano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Approvazione (della domanda): giudizio di ammissibilità della domanda, formulato a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa svolta.

Beneficiario: imprenditore agricolo che conduce superfici vitate o detiene diritti di reimpianto che presenta domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) 479/2008 e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni con cui vengono specificate le norme tecniche e procedurali di attuazione per l'ottenimento del finanziamento degli interventi approvati a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa. Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del codice civile.

CAA: Centro di Assistenza agricolo autorizzato.

Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.

CUAA: Codice unico di identificazione delle aziende agricole;

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia .

Impianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino.

Mi.P.A.A.F.: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Reimpianto anticipato: Impianto di un vigneto con garanzia della estirpazione di una superficie vitata equivalente entro il terza campagna dalla messa a dimora delle barbatelle.

Ristrutturazione e riconversione (dei vigneti): interventi da realizzare all'interno dell'Unità Tecnico Economica aziendale a qualsiasi titolo condotta, e della quale ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:

- a) riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto)
- b) diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto);
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.);

Superficie vitata: (cfr. art. 75 Reg. (CE) n. 555/2008): ai soli fini del pagamento dell'aiuto comunitario, è la superficie delimitata dal

perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Unità Tecnico Economica (UTE): Ai sensi del DPR n. 503/99 è data dall'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno);

Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue;

4. PROGRAMMA DI SOSTEGNO NAZIONALE - MISURA RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE VIGNETI

Il Programma Nazionale di Sostegno (PNS) rappresenta un documento programmatico nell'ambito dell'OCM vino che ogni stato membro predispone e sottopone alla Commissione ogni quinquennio con lo scopo di finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo. La disponibilità finanziaria, per ognuna delle cinque campagne di validità degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, è quantificata nel Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, approvato dalla Conferenza Stato - regioni nella seduta del 20 marzo 2008. La disponibilità finanziaria annuale può variare a seconda della ridiscussione, in Conferenza Stato-Regioni dei criteri di ripartizione dei fondi nazionali.

Tra le diverse misure previste dal PNS vi è la ristrutturazione e riconversione vigneti a norma dell'articolo 11 del Regolamento Ce n. 479/2008.

La misura, attraverso la riconversione varietale, la diversa collocazione/reimpianto vigneto, il miglioramento delle tecniche di gestione, ecc., ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori. La concessione del sostegno è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del potenziale produttivo a norma degli artt. 108 e 109 del Regolamento.

Il Capo II, Sezione 2, del Reg. CE n. 555/2008, stabilisce le procedure, le modalità di applicazione e la gestione finanziaria della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

5. OBIETTIVI REGIONALI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

Il presente documento, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale di settore, fissa alcuni criteri, limiti e condizioni per consentire ai produttori viticoli della regione Campania di poter accedere ai benefici previsti dalla misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013.

La passata programmazione ha consentito alla Regione Campania di ristrutturare poco più del 10% della propria superficie vitata. Occorre, quindi, continuare il processo di rinnovamento e di ammodernamento dei vigneti campani puntando a superare la frammentazione e la polverizzazione della proprietà ma soprattutto alla valorizzazione ed al recupero delle varietà autoctone che garantiscono la produzione di vini di pregio a spiccata tipicità.

L'obiettivo del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione vigneti è quello di un aumento della competitività dei produttori vitivinicoli e delle loro produzioni. Pertanto, alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola della Regione Campania, delle sue potenzialità e dei punti di debolezza e nel rispetto del quadro normativo vigente e dei criteri previsti all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 479/2008 in termini di condizionalità, gli obiettivi principali che il presente piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevede, sono:

- adeguamento dell'offerta alla domanda del mercato, evitando un aumento del potenziale produttivo ed ottemperando ai principi ispiratori del Regolamento CE n. 479/2008;
- incremento qualitativo della produzione, con particolare riferimento alla materia prima (base ampelografica, corretta scelta varietale in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche delle diverse zone viticole, tecniche colturali adeguate, ecc.);
- mantenimento e rafforzamento dell'identità delle produzioni nelle diverse zone rientranti nelle aree delimitate dai disciplinari di produzione, nonché di quelle a spiccata vocazionalità e ad elevato

- valore paesistico (Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, Isole, Campi Flegrei, area vesuviana, ecc.);
- consolidamento delle percentuali di superficie iscritta a DO, con conseguente riduzione delle superfici investite a vigneti atti a produrre uva per vino da tavola comune di bassa qualità;
 - aumentare la quota dei vini IG favorendo lo sviluppo di vitigni autoctoni nelle zone di produzione ad IG;
 - riduzione dei costi di produzione, soprattutto attraverso modifiche dei sistemi di allevamento per renderli adatti alla meccanizzazione totale o parziale (es. impiego di solforatrici, macchine agevolatrici per la raccolta, trattamenti antiparassitari, potatura semi meccanica ecc.);
 - tecniche di coltivazione che tengano conto della salvaguardia dell'ambiente.

In sintesi si sosterrà un intervento di carattere migliorativo con aumento delle produzioni di qualità attraverso la sostituzione delle varietà non autoctone.

Gli indirizzi della politica vitivinicola regionale perseguono gli obiettivi del mantenimento dell'attuale potenziale produttivo, del miglioramento della qualità dei vini attualmente prodotti e della diversificazione della tipologia degli stessi vini.

Se i vini campani saranno in grado di collegarsi stabilmente con questo mercato orientato decisamente verso i vini tipici, potranno fare riferimento ad un mercato di enorme ampiezza, specie se rapportato al potenziale produttivo della Campania, nel quale esercitare un ruolo di primo piano, in linea con la grande tradizione enologica della Regione.

6. INDICAZIONI GENERALI DI INTERVENTO

In conformità agli obiettivi proposti, occorre promuovere la razionalizzazione delle superfici vitate atte a produrre uve da vino, sia sotto il profilo fisiologico, che gestionale, impiegando materiale vegetale certificato o standard, comunque prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite. Tuttavia, in caso di dimostrazione di mancanza di barbatelle certificate come sopra definito, è possibile

utilizzare materiale vegetativo prelevato nell'ambito della stessa azienda del richiedente l'aiuto comunitario.

Particolare attenzione, poi, dovrà essere rivolta ai sesti di impianto, alle forme di allevamento, che dovranno essere, a secondo delle diverse

situazioni ambientali, meno espanse, utilizzando forme verticali del tipo cordone speronato, a spalliera, guyot, ecc.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti siano sforniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate e il conseguente innesto deve essere effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivai e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente (Legge n. 1164/69 e successive modificazioni).

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi connessi adempimenti.

6.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni le persone fisiche o giuridiche che conducono superfici vitate o detengono diritti di reimpianto, imprenditori agricoli singoli o associati e comunque:

- imprenditori agricoli singoli e associati;
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute;
- cooperative agricole;
- società agricole di persone o di capitali;

Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del codice civile.

6.2 Aree di intervento e varietà consentite

Le aree territoriali di applicazione della misura ristrutturazione e riconversione, sono quelle individuate dai disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG), riportati nelle tabelle 1 e 2.

Relativamente ai vitigni a DO è consentito, esclusivamente, l'utilizzo delle varietà previste dai rispettivi disciplinari di produzione, dando priorità, preferibilmente, alle varietà autoctone.

Per quanto riguarda le aree a IG, sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti, i vitigni autoctoni nelle tipologie monovarietal, per consentire di ottenere vini ad IG con almeno l'85% delle uve provenienti dai rispettivi vitigni, il cui elenco è riportato, per ciascuna IG, nella tabella 2.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e per un massimo del 15% le uve provenienti da vitigni consigliati e/o ammessi (ex raccomandati e/o autorizzati) per le rispettive province.

6.3 Forme di allevamento

Le forme di allevamento ammesse sono esclusivamente quelle verticali (guyot, cordone speronato, a spalliera,) cortina semplice, ecc.

Per motivazioni legate alla conservazione del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, è ammessa deroga per le isole e le zone costiere* o, eventualmente, nelle zone soggette a determinati vincoli paesaggistici; in tali zone può essere utilizzata la forma di allevamento a tendone a seguito di esplicita richiesta e autorizzazione dell'Amministrazione Regionale.

6.4 Densità di impianto

Gli interventi da realizzare su vigneti da iscrivere alla DO dovranno prevedere il rispetto della densità di impianto pari a 3300 ceppi per ettaro, anche nei casi il disciplinare di produzione indichi una densità inferiore. Per la sola varietà FIANO, in considerazione dell'elevata vigoria, la densità di impianto per i vigneti da iscrivere alla DOC può essere ridotta a 3.000 barbatelle ad ettaro.

Gli interventi da realizzare su vigneti da iscrivere a IG (ex IGT), dovranno prevedere il rispetto della densità di impianto pari a 3000 ceppi per ettaro, anche nei casi il disciplinare di produzione indichi una densità inferiore. Nelle sole zone costiere e nelle isole, sia per le DOP che le IGP (già DOC e IGT), la densità di impianto può essere ridotta fino a 2500 piante/Ha.

I pali di sostegno devono essere preferibilmente in legno, possibilmente di castagno o di altra essenza forte. Nelle zone soggette a vincoli paesaggistici ed ambientali, nonché nelle isole e zone costiere, i pali utilizzati devono essere obbligatoriamente in legno.

Tutti i vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere obbligatoriamente iscritti nei rispettivi Albi DO e/o Elenchi IG entro due campagne dalla messa a dimora delle barbatelle.

(*) Per zone costiere sono da intendere le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina

Tabella 1 - Vini a Denominazione di Origine e relativi territori

Denominazione	Comuni
Aglianico del Taburno o Taburno D.M. del 02/08/93	Apollosa, Benevento (in parte), Bonea Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso, Ponte, Cautano, Vitulano, Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento.
Asprinio di Aversa D.M. del 31/07/93	Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano di Aversa, S. Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, tutti in provincia di Caserta, e Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli.
Campi Flegrei D.M. del 03/10/94	Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, ed in parte Marano e Napoli.
Capri DPR del 07/09/77	Tutto il territorio dell'Isola di Capri (NA).
Castel San Lorenzo DPCM del 06/11/91	Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto, ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelvivita, Roccadasside, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno.
Cilento DPR del 03/05/89	Agropoli, Alfano, Ascea, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di SA
Costa d'Amalfi D.M. del 10/08/95	Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno.
Falerno del Massico DPR del 03/05/89	Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico, Carinola, tutti in provincia di Caserta.
Fiano di Avellino* D.M. del 18/07/03	Avellino, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Lapio, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, Montefalcione, tutti in provincia di Avellino.
Galluccio D.M. del 04/08/97	Conca della Campania, Galluccio, Rocca d'Evandro, Tora e Picilli, Mignano Montelungo, tutti in provincia di Caserta.
Greco di Tufo* D.M. del 18/07/03	Tufo, Santa Paolina, Prata di P.U., Montefusco, Altavilla Irpina, Chianche, Petruro Irpino, Torrioni, tutti in provincia di Avellino
Guardiola D.M. del 02/08/93	Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, Casatlenere, tutti in provincia di Benevento.
Irpinia D.M. del 13/09/05	Intero territorio amministrativo della provincia di Avellino.
Ischia D.M. del 31/07/93	Tutti i Comuni dell'Isola d'Ischia (NA).
Penisola Sorrentina D.M. del 03/10/94	Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Massa Lubrense, Agerola, Vico Equense, e parte del territorio di Sant'Antonio Abate e Castellamare di Stabia, tutti in provincia di Napoli.
Sannio D.M. del 05/08/97	Intero territorio della provincia di Benevento.
Sant'Agata dei Goti D.M. del 03/08/93	Sant'Agata dei Goti (BN).
Solopaca D.M. del 12/10/92	Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, S. Lorenzo Maggiore, e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese, Vitulano, tutti in provincia di Benevento.
Taurasi* D.M. del 11/03/93	Bonito, Taurasi, Castelfranci, Montemarano, Castelvetero sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, tutti in provincia di Avellino.
Vesuvio DPR del 13/01/83	Boscotrecase, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio e parte dei territori dei comuni di Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, tutti in provincia di Napoli.

Tab. 2 Vini da tavola ad Indicazione Geografica e relativi territori

Denominazione	Comuni	Vitigni
Campania D.M. del 19/10/2004	Intero territorio amministrativo della Regione Campania	Tutti i vitigni idonei (consigliati e/o ammessi) per le province della Regione Campania.
Colli di Salerno D.M. del 09/04/96	Tutti i Comuni compresi nella parte collinare dell'intero territorio amministrativo della provincia di Salerno.	Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piediroso, Primitivo e Sciascinoso.
Dugenta D.M. del 22/11/95	Intero territorio amministrativo del comune di Dugenta (BN).	Asprinio bianco, Aglianico, Biancolella, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Forastera, Greco, Piediroso, Sciascinoso.
Epomeo D.M. del 22/11/95	Intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nell'isola d'Ischia (NA).	Asprinio bianco, Aglianico, Biancolella, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Forastera, Greco, Piediroso, Sciascinoso.
Paestum D.M. del 09/04/96	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara Ascea, Bellosguardo, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaleto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel S. Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Roccadaspide Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, S. Angelo a Fosanella, Sapri, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di Salerno.	Aglianico, Coda di Volpe, Fiano, Greco, Piediroso, Primitivo e Sciascinoso.
Pompeiano D.M. del 09/04/96	Intero territorio amministrativo dei comuni in provincia di Napoli, esclusi quelli ricadenti nell'isola di Ischia.	Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina Piediroso e Sciascinoso.
Roccamonfina D.M. del 09/04/96	Aree collinari del territorio amministrativo dei comuni di: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio, Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Preziano, Tora e Picilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise, Roccamonfina, tutti in provincia di Caserta.	Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piediroso, Primitivo e Sciascinoso, Pallagrello b. e r., Casavecchia.
Terre del Volturno D.M. del 09/04/96	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati al Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia e Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, S.Maria La Fossa, Cancelli Amone, Castelvoturno, Villa Literno, S.Tammaro, S.Maria C.V., Macerata Campania, Casapulla, S.Prisco, Casagiove, Portico, Recale, S.Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S.Maria a Vico, Arienzo, S.Felice a Cancelli, Curti, Casal di Principe, S.Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinano, Gricignano d'Aversa, Succivo, Orta di Atella, S.Marcellino, Trentola-Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S.Armino, Casapesenna, S.Marco Evangelista, tutti in provincia di Caserta. Giugliano, Qualiano e S.Antimo in provincia di Napoli	Asprinio, Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piediroso Primitivo e Sciascinoso, Pallagrello b. e r., Casavecchia.
Beneventano D.M. del 06/08/97	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento.	Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piediroso e Sciascinoso.

6.5 Superficie di intervento

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, è così stabilita:

- domanda singola: 0.50 Ha ovvero 0.30 Ha qualora la SAU vitata sia di almeno 1 Ha;
- per aziende che partecipano alle misure di un progetto collettivo, la superficie è di 0.30 ha.

Nessun contributo comunitario è erogato agli appezzamenti di terreno di superficie inferiore alle 10 are che formano corpi aziendali a sé stanti.

Il contributo è invece concesso nel caso di particelle inferiori alle 10 are che risultino contigue ad altre particelle vitate in modo da formare un unico corpo aziendale superiore ad almeno 10 are.

Per le isole e le zone costiere (aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO, Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina), la superficie minima è fissata in ettari 0,25.

In tali zone l'intervento può riguardare unità vitate inferiori a 10 are.

Ai fini del raggiungimento della superficie minima ammissibile, è possibile cumulare la superficie di interventi con azioni diverse come l'utilizzo di diritti di reimpianto e l'estirpazione e reimpianto (es: utilizzo di un *diritto di reimpianto pari a ettari 0,20 + superficie vitata aziendale da ristrutturare tramite l'estirpo e il reimpianto pari a ettari 0,30 = superficie a progetto realizzato pari ad ettari 0,50*).

Il contributo è concesso in base alla misura della superficie vitata calcolata conformemente all'art. 75 del Reg. CE 555/2008.

6.6 - Esclusione dell'applicazione della ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n°555/2008 che recita " *per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite*";

- b) agli impianti viticoli che negli ultimi dieci anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- c) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a:
- 3300 ceppi/ettaro, per interventi su vigneti atti a produrre vino a DO; 3000 ceppi per la varietà Fiano.
 - 3000 ceppi/ettaro per interventi su vigneti atti a produrre vini a IGT;
 - 2500 ceppi/ettaro per interventi realizzati su vigneti delle isole e zone costiere;
- d) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti senza IG la cui destinazione, dopo l'intervento, rimane vino senza IG;
- e) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti allevati a tendone, salvo deroga da concedere, da parte dell'Amministrazione, per le isole e zone costiere;
- f) agli interventi di sovrainnesto con densità di impianto inferiore alle 2200 piante per ettaro.

6.7 Vincoli

Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno 10 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori.

I beneficiari sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, così come stabiliti dalla Regione Campania con DGR n. 434 del 16/03/2007, pena la riduzione o l'azzeramento dell'importo percepito ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008.

I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

7. AZIONI AMMISSIBILI

Il conduttore che intende richiedere il sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti deve possedere i requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda. I diritti ammissibili sono:

- diritto di reimpianto;
- reimpianto anticipato;

- acquisizione di diritto di reimpianto;
- diritto di impianto prelevato dalla riserva.

Le azioni ammissibili, di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale del 08/08/2008 riguardano:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
A - <u>Riconversione varietale</u> (cambio di varietà di vite ritenute di maggior pregio enologico o commerciale sullo stesso o altro appezzamento)	A1	Estirpazione e reimpianto di vigneto con diversa varietà di vite rispondente al mercato.
	A2	Reimpianto con diritto realizzato sullo stesso o altro appezzamento, con diverse varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	A3	Reimpianto anticipato di una diversa varietà di vite
	A4	Sovrainnesto di vigneto di età massima di 10 anni, in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	A5	Reimpianto con diritto acquistato dalla riserva regionale
B - <u>Ristrutturazione</u> la ristrutturazione consiste nel miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto	B1	Estirpazione e reimpianto , con stessa varietà di vite di un vigneto da realizzare: - sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione - in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	B2	Reimpianto con diritto realizzato sulla stessa particella e stessa varietà di vite ma con modifiche al sistema di allevamento;
	B3	Reimpianto anticipato mantenendo la stessa varietà di vite: • in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche; • senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di allevamento della vite
C - <u>Adeguamento del vigneto</u> miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto	C ↓ C1 C2 C3	Adeguamento e modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali, infittimento di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di produzione, adeguamento delle strutture di sostegno (pali e fili di ferro).

Per quanto concerne il **sovrainnesto**, l'azione può essere ammessa solo su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, con non meno di 2200 piante ad ettaro, in buono stato vegetativo. L'età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto non può superare i 10 anni. Le marze per effettuare le operazioni di sovrainnesto devono provenire da vivai autorizzati e devono essere rispondenti alle norme in materia fitosanitaria.

Con l'azione B3 di **reimpianto anticipato**, si favorisce la coesistenza del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di 3 campagne dalla messa a dimora delle viti. Tale azione è consentita solo qualora il richiedente dimostri di non possedere diritti di impianto ovvero in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.

L'impegno del produttore ad estirpare un vigneto in coltura pura di una equivalente superficie vitata entro il termine di 3 campagne, viene garantito da una fideiussione bancaria o assicurativa, **a favore della Regione Campania**, fissata forfetariamente in € 8.000,00 per ettaro di durata non inferiore alle 3 campagne considerate. Per detta azione non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito di cui al punto 8 del presente provvedimento.

Per quanto riguarda la misura **Ristrutturazione**, ed in particolare la sottomisura C "**adeguamento**" del vigneto obsoleto a forme di allevamento più idonee alla meccanizzazione o adeguamento delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione, sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

- C1 - modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali che mirano ad una riduzione quantitativa delle produzioni a vantaggio della qualità;
- C2 - Sostituzione di pali in legno di testata e filo di ferro nella misura minima di 20 pali di legno di testata e 200 pali in legno intermedio e 200 Kg di filo di ferro;
- C3 infittimento del numero di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di produzione. L'infittimento è ammesso nella misura minima del 30% del numero di barbatelle esistenti e comunque nella misura massima di 1000 e minima di 300 barbatelle ettaro.

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 555/2008, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione il rinnovo normale dei vigneti a fine ciclo di vita naturale, ovvero il reimpianto della vite sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo il medesimo sistema di allevamento della vite.

In conformità al combinato disposto di cui al regolamento (CE) n. 479/2008, art. 92, paragrafo 5, secondo comma ed al regolamento (CE) n. 555/2008, art. 64, paragrafo 1 l'esercizio di diritti di reimpianto

parzialmente o totalmente trasferiti da un'altra azienda non deve comportare un aumento globale del potenziale produttivo viticolo aziendale. I tal caso si provvede ad una riduzione della superficie per non alterare il potenziale viticolo.

Non sono ammessi contributi per interventi atti a realizzare impianti irrigui.

8. SOSTEGNO COMUNITARIO

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è versato dall'AGEA Organismo Pagatore e può essere erogato soltanto nelle forme di:

- **contributo** per i costi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento;
- **indennizzo per le perdite di reddito** conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate o il reinnesto.

In applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008, articolo 9, paragrafo 2 l'erogazione del sostegno è effettuata:

- a collaudo, per gli interventi realizzati entro l'anno finanziario cui si riferisce la domanda e comunque non oltre il 31 maggio.
- con anticipazione delle somme spettanti a condizione che il beneficiario costituisca una cauzione (polizza fidejussoria) a favore dell'AGEA, pari al 120% del sostegno stesso. A tale garanzia si applicano le disposizioni del Reg. CE n. 2220/1985.

In tal caso gli interventi possono essere realizzati al massimo entro due campagne successive a quella dell'erogazione del sostegno comunitario anticipato.

a) Il contributo alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti è erogato in forma forfettaria* e comunque in misura non superiore al 75% dei costi di cui alle schede 1 e 2 che formano parte integrante delle presenti disposizioni (Reg. 1083/2006 - Regioni Ob. Convergenza). Tale contributo, ai sensi del decreto del MIPAAF n. 2553 dell'8 agosto 2008, articolo 8, comma 5, non può superare l'importo medio di **9.500,00 Euro** ad ettaro.

Dalla campagna 2009, l'importo medio erogato per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti è pari a 10.400,00 €/ha.

Il citato sostegno comunitario è comprensivo del contributo e (laddove la singola *azione* lo preveda) dell'indennizzo per le perdite di reddito dovute alla mancata produzione dei vigneti reimpiantati.

b) L'indennizzo per perdite di reddito, in conseguenza della estirpazione del precedente vigneto o in caso di sovrainnesto è

riconosciuto nella misura massima del 100%, sulla base dei prezzi di riferimento delle uve forniti annualmente dall'ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e sulla base della resa media delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta delle uve di cui all'art. 2 del Reg. CE n. 1282/2001, riferita al quinquennio 2003/2007. Tale indennizzo non è cumulabile con altri sostegni comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni.

Per le azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate, l'indennizzo per le perdite di reddito è calcolato per due campagne; per le azioni che prevedono la pratica del sovrainnesto, l'indennizzo per le perdite di reddito si calcola per una sola campagna viticola.

La corresponsione ai beneficiari delle perdite di reddito per le azioni A1e B1 parte dal minimo di 800,00 Euro ad ettaro per entrambe le campagne viticole; in caso di disponibilità finanziaria tale indennizzo può essere aumentato fino ad un massimo di 1.500,00 Euro ad ettaro per entrambe le campagne vitivinicole.

Dalla campagna 2009, le perdite di reddito per le azioni A1 e B1 partono da un minimo di € 500,00 per anno e per max 2 anni (totale € 1.000,00), ad un massimo di € 900,00 per ettaro per anno per un massimo di anni 2 (totale €1.800,00)

La corresponsione delle perdite di reddito per la misura A4 (sovrainnesto) è calcolata per una sola campagna viticola ed è pari ad un minimo di 400€/ha e un massimo di 750€/ha.

Nella tabella che segue è riportato il riepilogo dei costi massimi riconoscibili ad ettaro e il relativo sostegno concedibile distinto per azione (importo forfetario).

** Per importo forfetario è da intendersi l'importo da corrispondere al beneficiario, a secondo del tipo di azione, nella misura massima di quanto riportato nella tabella Contributo forfetario massimo ad ettaro. Per quanto riguarda gli importi della spesa, l'approccio forfetario, come affermato dai Servizi della Commissione Europea, comporta che "il controllo delle fatture per la determinazione dell'importo finale dell'aiuto non sia necessario ai sensi della normativa comunitaria ..". E' sempre necessario verificare - anche nell'approccio forfetario - esaminando la data delle fatture, che l'operazione non sia stata realizzata precedentemente all'approvazione delle domande.*

Contributo forfetario massimo ad ettaro

Codice Azione	COSTO DELLE OPERE		Totale costi massimi riconoscibili (A+B) €/Ha	% di contributo	Indennizzo per perdite di reddito €/Ha	Sostegno comunitario o contributo massimo concedibile [(CxD)+E] €/Ha
	Estirpazione vigneto €/Ha	Realizzazione lavori spese tecniche €/Ha				
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	
A 1	1.065,18 1.226,58	16.877,93 17.450,00	17.943,11 18.677,19	54	Min 1000,00 Max 1800,00	10.689,28 11.885,68
A 2	-	16.877,93 17.450,61	16.877,93 17.450,61	55	-	9.282,86 9.597,83
A3	-	16.877,93 17.450,61	16.877,93 17.450,61	52	-	8.776,52 9.074,31
A 4	-	5.025,00	5.025,00	55	Min 400,00 Max 750,00	3.164,00 3.514,00
A5		16.877,93 17.450,61	16.877,93 17.450,61	30	-	5.063,37 5.235,18
B.1	1.065,18 1.226,58	16.877,93 17.450,00	17.943,11 18.677,19	54	Min 1000,00 Max 1800,00	10.689,28 11.885,68
B.2	-	16.877,93 17.450,61	16.877,93 17.450,61	55	-	9.282,86 9.597,83
B3	-	16.877,93 17.450,61	16.877,93 17.450,61	50	-	8.776,52 9.074,31
C1		6.805,00	6.805,00	60	-	4.083,00
C2		2852,00	2852,00			1.711,20
C3		3385,00	3385,00			2.031,00

Le azioni A4 e C sono cumulabili fino ad un massimo di contributo di 10.400 Euro/ha

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E BANDO

Ai sensi dell' articolo 2, comma 1 del decreto del MIPAAF dell'8 agosto 2008 n. 2553, l'AGEA Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo pagatore definiscono d'intesa con le Regioni e Province Autonome le modalità applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni. Le modalità per la presentazione delle domande sono state definite da AGEA Organismo pagatore, d'intesa con le Regioni, con Circolare del 5 dicembre 2008 n. 30131/UM.

Per la prima campagna di applicazione del regime di sostegno, le domande di partecipazione al piano regionale, si presentano all'AGEA, su modulistica da questa predisposta, al massimo entro il 15 gennaio 2009, salvo deroghe.

Per le campagne successive le domande vengono presentate entro i termini indicati nel bando regionale.

Anche per gli organismi collettivi, la domanda va presentata da ogni singolo beneficiario che, in caso di pagamento anticipato, presenta singola polizza fidejussoria. Nell'istanza deve essere presente un elenco di tutti i soggetti che partecipano al progetto collettivo, i dati anagrafici e l'ubicazione dell'Organismo collettivo, il timbro e la firma del rappresentante legale dello stesso Organismo. Il contributo è corrisposto direttamente al singolo beneficiario.

10. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

E' condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il *Fascicolo aziendale* costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali, nonché aver eventualmente provveduto al suo aggiornamento.

La costituzione del *Fascicolo aziendale* consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti.

Pertanto anche l'erogazione, da parte di AGEA in qualità di Organismo pagatore, del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione

dei vigneti è subordinata alla avvenuta costituzione ed aggiornamento del *Fascicolo aziendale* sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

L'avvenuta costituzione e l'eventuale aggiornamento del *Fascicolo aziendale* nonché la totale corrispondenza tra i dati riferiti alle superfici interessate agli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti indicate in domanda con quelli presenti sia nel medesimo *Fascicolo aziendale* sia con quelli presenti nella dichiarazione di superfici vitate (*modello B1*), resa ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, rappresenta condizione indispensabile al fine dell'istruttoria della domanda presentata.

Il fascicolo può essere costituito presso l'AGEA o propri delegati, o presso gli Uffici provinciali dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive (STAPA-CePICA) obbligatoriamente prima della presentazione delle domande di ristrutturazione.

10.1 *Regolarità delle superfici e obblighi del viticoltore*

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici vitate oggetto dell'intervento devono:

- a) essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli. Le superfici vitate regolarizzate a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono ammissibili al regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti a condizione che siano disponibili i documenti giustificativi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dall'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008;
- b) non avere beneficiato di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi dieci anni;
- c) risultare dichiarate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni (*dichiarazione superficie vitata*);

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario è necessario che il singolo richiedente :

- a) sia in regola con i contributi assicurativi e previdenziali;
- b) sia in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995;
- c) si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:
 - possieda una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita;
 - abbia presentato la *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1282/2001 e al D.M. n. 2159 del 8 ottobre 2004 recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalità di presentazione delle medesime dichiarazioni, riferite almeno all'ultima campagna vitivinicola precedente a quella per la quale rivolge domanda di sostegno comunitario. In caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore così come definito dalla normativa comunitaria, la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore;

I soggetti titolari di aziende non vitate che intendono iniziare l'attività viticola non sono tenuti, ovviamente, a produrre copia della *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione che costituisce requisito essenziale per l'ammissibilità della stessa:

- iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio,
- Nel caso di non obbligatorietà di iscrizione alla C.C.I.A.A. (D.L. 3 ottobre 2006 n. 262), dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sul volume di affari prodotto nell'anno precedente o di quello che si prevede realizzare, nel caso si tratti di inizio di attività;
- breve relazione tecnica a firma di un tecnico a tanto abilitato, da cui si evince la varietà di uve da sostituire e quella da impiantare, il sesto e la densità di impianto, la forma di allevamento, la particella da dove eventualmente si estirpa e su quale particella si reimpianta, ed ogni altra utile indicazione.
- Planimetria in scala 1:500 o altra scala idonea con l'indicazione delle particelle dalle quali si estirpa e le particelle sulle quali si impianta il nuovo vigneto, compreso il senso dei filari e il sesto di impianto;
- Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla regolarità delle superfici vitate eventualmente già possedute in ambito aziendale;

- copia autenticata nelle forme di legge, del titolo attestante il possesso del diritto di reimpianto in portafoglio in corso di validità proveniente dall'estirpazione precedente di una equivalente superficie vitata e/o possesso di un valido diritto di reimpianto acquistato da altro produttore o prelevato dalla riserva regionale.

La documentazione cartacea va presentata all'AGEA contestualmente alla domanda di contributo salvo ulteriori indicazioni e procedure derivanti dalla Circolare AGEA di campagna o da circolari Regionali.

11. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

11.1 Istruttoria

Con l'istruttoria della domanda, che prevede controlli documentali e, se ne ricorre il caso, controlli in campo, è verificato ed accertato se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari e se gli interventi programmati sono conformi al *Piano regionale* e alle successive disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del medesimo. Questa fase si conclude con la redazione di una lista di controllo e nel caso di controlli in campo di un verbale, con giudizio positivo o negativo di approvazione, per tutte le domande presentate.

L'approvazione o la non approvazione della domanda è oggetto di formale comunicazione all'interessato.

La comunicazione di approvazione della domanda non costituisce atto di concessione del finanziamento in quanto subordinato alla graduatoria regionale di merito.

Il procedimento è concluso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo diverse scadenze di carattere comunitario o nazionale.

11.2 Eleggibilità delle spese

Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a partire dalla data di approvazione dell'istanza di contributo, ad eccezione delle spese sostenute per l'acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc....) la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione della medesima domanda qualora la stessa risulti approvata e finanziata.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

11.3 Varianti

Sono consentite, previa autorizzazione, piccole variazioni (es. varietà ecc.) che non costituiscono comunque né variazione del punteggio né variazioni delle tipologie d'intervento.

12. GRADUATORIA REGIONALE E CRITERI DI PRIORITÀ

Ai fini della concessione del sostegno comunitario viene posta in essere una graduatoria regionale di merito. La graduatoria regionale di merito è definita attribuendo, a ciascuna delle domande approvate, un punteggio dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati in osservanza della sotto riportata *Tabella dei criteri di selezione*.

Detti singoli punteggi sono stati determinati nel rispetto delle finalità del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ossia di aumentare la competitività dei produttori regionali di vino.

La graduatoria regionale di merito è definita attraverso la redazione di un elenco riepilogativo delle domande approvate e finanziabili ordinato secondo un punteggio decrescente.

Tabella dei criteri di selezione

Descrizione Priorità riconosciuta	Punteggio
Giovane imprenditore con età minore di 40 anni. In caso di società o cooperativa	10
Aziende con rapporto prevalentemente vitivinicolo - Sup vitata/SAU > del 50%	10
Aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali	4
Maggiore densità di impianto: da 3300 a 4000 ceppi oltre 4000 ceppi	3 6
Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto	5
Il soggetto che conduce con i criteri dell'agricoltura integrata (Reg. CE n.1698/2005 Misura 214 o certificazione volontaria) la SAU aziendale a vigneto	2
Cooperative e/o soggetti che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96	3

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono l'età anagrafica inferiore.

Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è la media, rispettivamente, dei soci o dei componenti il consiglio di Amministrazione. In tal caso è necessario allegare l'elenco dei soci o Consiglio di Amministrazione con l'indicazione della data di nascita.

Ai beneficiari le cui domande risultano finanziabili viene inviata formale comunicazione.

La graduatoria regionale di merito ha validità nell'ambito dell'esercizio finanziario (FEAGA) cui si riferisce, cioè quello riguardante i pagamenti realmente effettuati dall'AGEA tra il 16 ottobre di ciascun anno ed il 15 ottobre dell'anno successivo.

L'ultima domanda in graduatoria può essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, a seconda della disponibilità finanziaria.

Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse a liquidazione ma non finanziate per esaurimento delle risorse economiche, è reso possibile qualora a livello regionale si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie per la medesima campagna vitivinicola.

I soggetti cui le domande non sono state pagate nella campagna in corso per mancanza di fondi, per accedere ai contributi devono ripresentare la domanda nella campagna successiva, salvo ulteriori disposizioni che dovessero intervenire dall'AGEA o dalla stessa Regione Campania.

13. CONTROLLI

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Campania, AGEA Coordinamento e AGEA Organismo pagatore nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 2729/2000, il controllo delle superfici interessate si avvale dell'inventario del potenziale viticolo e della corrispondente base grafica.

Ai fini della liquidazione del sostegno comunitario previsto dal presente *Piano regionale*, il sistema di controllo si avvale, inoltre, del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, istituito dal regolamento CEE 3508/1992, che permette di verificare se i dati forniti dal richiedente, tramite la domanda o la documentazione ad essa allegata, siano congruenti con le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

E' inoltre verificato il rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.) assunti dal singolo richiedente

con la sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario e in eventuali momenti successivi.

14. REVOCA DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

Il mancato rispetto degli impegni assunti da parte del singolo richiedente e/o la mancata o parziale realizzazione degli interventi approvati e finanziati comportano l'obbligo della restituzione totale o parziale del sostegno comunitario concesso, nei casi e nei termini stabiliti dall'ex regolamento (CE) n. 1342/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002 ed in conformità alle disposizioni contenute nel "*Manuale delle procedure e dei controlli*" inerenti il regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti predisposto dall'AGEA. La differenza tra il contributo concesso ed il costo occorrente per la realizzazione dell'investimento è a carico del richiedente.

15. DEMARCAZIONE CON PSR

Con la DGR n. 1 del 11/01/2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Campania.

Tale documento risulta parzialmente adeguato rispetto alla demarcazione degli interventi che si realizzano anche con l'organizzazione comune del mercato ortofrutticolo, mentre resta ancora da adeguare rispetto al regolamento (CE) n. 479/2008.

Ciononostante, attualmente sono esclusi dal finanziamento della Misura 121 del PSR sia i nuovi impianti che i reimpianti di vigneti, per cui resta assicurata la linea di demarcazione degli interventi tra PSR e ocm vino.

Inoltre, le presenti disposizioni regionali sono conformi alla nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 settembre 2009 n. 6619 sulla demarcazione tra PSR e ocm vino.

SCHEDA 1

REGIME DI SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N° 479/2008 DEL
CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2008.

SINTESI DEL PROGETTO DELLA REGIONE CAMPANIA
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
COMUNITARIA E NAZIONALE CONNESSA ALLA MISURA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 AREA DI INTERVENTO

- intero territorio regionale

1.2 LIMITAZIONE A ZONE ATTE A PRODURRE DOP-IGP

- Sì

1.3 SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

1.4 VARIETÀ

- le varietà previste, riportate nella tabella successiva, sono, per i vini a Denominazione di Origine quelle individuate dai disciplinari di produzione e, per i vini ad Indicazione Geografica, i vitigni autoctoni diffusi nelle relative zone di produzione.

ELENCO DEI VITIGNI AUTORIZZATI/RACCOMANDATI IN CAMPANIA

Codice Catalogo Nazionale	Nome della Varietà	Colore	Sinonimo Riconosciuto
002	AGLIANICO N.	Nero	
003	AGLIANICONE N. (Prov. SA raccomandato)	Nero	
009	ALEATICO N.	Nero	
016	ASPRINIO BIANCO	Bianco	
019	BARBERA N. (Prov. SA solo raccomandato)	Nero	
023	BELLONE B. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco	
029	BIANCOLELLA B.	Bianco	
032	BOMBINO BIANCO B. (raccomandato Prov. NA e autorizzato Prov. AV e SA)	Bianco	
043	CABERNET SAUVIGNON N.	Nero	
365	CASAVECCHIA N. (raccomandato Prov. CE)	Nero	
398	CATALANESCA B. (raccomandato solo Prov. NA)	Bianco	
060	CESANESE COMUNE B. (autorizzato solo Prov. SA)	Bianco	
298	CHARDONNAY B. (autorizzato solo Prov. BN)	Bianco	
062	CILIEGIOLO N. (autorizzato Prov. CE)	Nero	
065	CODA DI VOLPE B.	Bianco	

079	FALANGHINA B.	Bianco	
383	FENILE B. (autorizzato prov.SA)	Bianco	
081	FIANO B.	Bianco	
083	FORASTERA B.	Bianco	
384	GINESTRA B. (consigliato prov. SA)	Bianco	
097	GRECO B.	Bianco	
099	GRECO NERO N. (autorizzato solo Prov. NA)	Nero	
106	GUARNACCIA B. (Raccomandato solo Prov. NA)	Bianco	
117	LAMBRUSCO MAESTRI N. (autorizzato solo Prov. BN)	Nero	
129	MALVASIA BIANCA B. (autorizzata Prov. AV e SA)	Bianco	
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B. (autorizzato solo Prov. BN)	Bianco	
146	MERLOT NERO N.	Nero	
150	MONTEPULCIANO N. (Prov. di BN solo raccomandato)	Nero	
151	MONTONICO BIANCO B. (autorizzato Prov. NA e SA)	Bianco	
153	MOSCATO BIANCO B. (Prov. SA solo raccomandato)	Bianco	
381	PALLAGRELLO BIANCO B. - Caserta ^{(1) (2)} (1) solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); (2) area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano M. L., Piccilli, Rocca d'Evandro, Tora).	Bianco	
382	PALLAGRELLO NERO N. - Caserta ^{(1) (2)} (1) solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); (2) area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano S. L., Piccilli, Rocca d'Evandro, Tora).	Nero	
385	PEPELLA B. (Consigliato pro. SA)	Bianco	
189	PIEDIROSSO N.	Nero	
193	PINOT BIANCO B. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco	
194	PINOT GRIGIO G. (autorizzato solo Prov.	Bianco	

	CE)		
195	PINOT NERO N. (autorizzato solo Prov. CE)	Nero	
199	PRIMITIVO N. (autorizzata Prov. CE)	Nero	
210	RIESLING B. (autorizzata solo Prov. CE)	Bianco	
209	RIESLING ITALICO B. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco	
386	RIPOLO B. (Consigliato prov. SA)	Bianco	
218	SANGIOVESE N. (raccomandato solo Prov. BN e SA)	Nero	
220	SAN LUNARDO B. (autorizzato solo Prov. NA)	Bianco	
225	SCIASCINOSO N.	Nero	
230	SYLVANER VERDE B.	Bianco	
238	TRAMINER AROMATICO RS. (autorizzato solo Prov. CE)	Rosato	
244	TREBBIANO TOSCANO B. (Prov. BN solo raccomandato)	Bianco	
247	UVA DI TROIA N. (raccomandato solo Prov. BN e autorizzato solo Prov. CE)	Nero	
250	VELTLINER B. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco	
252	VERDECA B.	Bianco	

1.5 FORME DI ALLEVAMENTO

- **Previste** :

a spalliera/filare (Guyot, Cordone Speronato o sistemi di potatura similari)
cortina semplice
alberata (o a festone) per ASPRINIO DI AVERSA
altre forme verticali idonee alla meccanizzazione

- **Escluse** :

Tendone, raggiera, pergola, pergoletta o altre forme orizzontali salvo deroga per le isole e zone costiere.

1.6 NUMERO MINIMO DI CEPPI/ETTARO

Forma di allevamento	N° min ceppi/ha
SPALLIERA/FILARE	3300
CORTINA SEMPLICE	3300
ALBERATA	50
ALTRE IDONEE ALLA MECCANIZZAZIONE	3300
PER VITIGNI IGT	3000
PER ISOLE E ZONE COSTIERE	2500

1.7 SUPERFICIE MINIMA

- Per le domande presentate dalle singole aziende la superficie minima ammessa è di 0.50 Ha ovvero, 0.30 Ha qualora la SAU vitata aziendale sia già di almeno 1 Ha.
- Per aziende all'interno di progetti collettivi la superficie minima per ogni singola azienda che partecipa è di almeno 0.30 Ha

*Gli interventi di cui ai due punti precedenti non possono riguardare appezzamenti di estensione inferiori alle 10 are **qualora gli stessi costituiscano appezzamento singolo***

- Per le sole zone costiere (aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina), e delle isole Ischia e Capri, la superficie minima è stabilita in 0,25 Ha.
Gli interventi di cui al punto precedente possono riguardare appezzamenti inferiori alle 10 are.

1.8 AZIONI PREVISTE

A) RICONVERSIONE VARIETALE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

DESCRIZIONE DELL'AZIONE

A - Riconversione varietale

*Cambio di varietà di
vite ritenute di
maggior pregio
enologico o
commerciale.*

Estirpazione e reimpianto, con stessa varietà di vite di un vigneto obsoleto da realizzare:

- sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

- in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.

Reimpianto con diritti in portafoglio con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

Reimpianto Anticipato con diverse varietà di vite

Sovrainnesto di vigneto di età massima di 10 anni, in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

Reimpianto acquisito dalla riserva

B) RISTRUTTURAZIONE

Estirpazione di un vigneto obsoleto e **Reimpianto** con le **stesse varietà di vite realizzato nella stessa unità vitata, con modifica del sistema di coltivazione** (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

B - Ristrutturazione
Miglioramento delle
tecniche di gestione dei
vigneti

Reimpianto con diritti in portafoglio di un vigneto in una **diversa collocazione**, più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche, ed economiche) **mantenendo le stesse varietà di vite** e con una forma di coltivazione idonea alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

Reimpianto Anticipato di un vigneto con le stesse varietà di vite ma in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche ecc) o con modifiche al sistema di coltivazione della vite.

C- Adeguamento del
vigneto

Miglioramento delle
tecniche di gestione
del vigneto(C1-C2-C3)

Adeguamento del vigneto obsoleto alla meccanizzazione totale o parziale delle operazioni colturali attraverso la **MODIFICA DELLE FORME DI ALLEVAMENTO e/o DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO DEL VIGNETO GIÀ ESISTENTE** esclusa l'ordinaria manutenzione

Le misure del sovrainnesto e dell'adeguamento sono cumulabili fino ad un importo massimo di 10.400 €/Ha

1.9 ETA' MASSIMA DEI VIGNETI OGGETTO DI SOVRAINNESTO

- 10 anni e minimo 2200 piante

1.10 PERIODO MASSIMO ENTRO IL QUALE REALIZZARE TUTTE LE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE

- Entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella a cui è stata effettuata l'erogazione del sostegno comunitario.

1.11 PRIORITÀ RICONOSCIUTE

- Giovane imprenditore (o rappresentante legale) con età minore o uguale a 40 anni
- Aziende vitivinicole integrate che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali
- Aziende con rapporto SAU/Sup. vitata > 50%
- Densità dei ceppi
- Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto
- Il soggetto che conduce con i criteri dell'agricoltura integrata (Reg. CE n.1698/2005 o certificazione volontaria) la SAU aziendale a vigneto

- Cooperative che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96

A parità di punteggio di privilegiare i richiedenti più giovani:

- sì

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI

2.1 % DI CONTRIBUTO COMUNITARIO AI COSTI

- MAX 75%

2.2 % DI INDENNIZZO PER LE PERDITE DI REDDITO

- MAX 100 %

2.3 DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI REDDITO

La determinazione della perdita del reddito è quantificata dal prodotto ottenuto tra la media dei valori delle produzioni assicurabili riferite alle uve da vino della regione Campania, e la media della resa aziendale, riferita alla produzione di uva raccolta (100 quintali/Ha), nel triennio precedente a quello della presentazione della domanda di sostegno comunitario.

I valori delle produzioni assicurabili delle uve da vino della regione Campania sono riferiti a quelli stabiliti annualmente con apposito decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali (*cfr* art. 127, Legge 23 dicembre 2000, n. 388). La resa aziendale della produzione di uva raccolta è deducibile dalle *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*.

L'indennizzo per le perdite di reddito è comunque corrisposto, per due campagne, nella misura di:

- Min. 1000,00 Euro/Ha
- Max 1.800,00 Euro/Ha.

Per la misura del sovrainnesto, l'indennizzo è previsto per una sola campagna.

2.4 IMPORTO MEDIO DEL SOSTEGNO AMMISSIBILE PER ETTARO

- **10.400 EURO/ettaro**

2.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

- Forfettario

2.6 TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

- anticipato su cauzione
- a collaudo

2.7 AMMONTARE DELLA CAUZIONE IN CASO DI PAGAMENTO ANTICIPATO

- **120 %** del sostegno comunitario anticipato.

Scheda 2

TABELLE ANALISI DEI COSTI

Nelle **Tabelle** di seguito riportate è descritta l'analisi dei costi necessari per la realizzazione dei lavori previsti dal *Progetto regionale*, riferiti ad un *impianto tipo* considerato ed alle diverse *tipologia di intervento*.

I prezzi riportati sono quelli del prezzario Regionale per le opere di miglioramento fondiario approvato con Delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2008 n. 569 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 12/05/2008.

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA INTERESSATA		FORMA DI ALLEVAMENTO n. 65 del 26 ottobre 2009		PARTE I  DENSITÀ IMPIANTO Atti della Regione	
Ha 1.00.00	filare tipo Cordone Speronato , Guyot ecc.		>3300 barbatelle/Ha S. I.: 1,20 X 2,5 m		
AZIONI PREVISTE			CODICE AZIONE		
RICONVERSIONE VARIETALE			A1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO		
RISTRUTTURAZIONE			B1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO		
LAVORI	Unità di Misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €	
1- Estirpazione totale del vigneto con mezzi meccanici, compresa asportazione del materiale legnoso	Ha	1.00.00	p<15% 1065,18 p>15% 1.226,58	1.065,18 1.226,58	
2- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	Ha	1.00.00	p<15% 750,00 p>15% 1.193,75	750,00 1.193,75	
3- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra	Ha	1.00.00	p<15% 387,53 p>15% 516,46	387,53 516,46	
4- Spietramento con asportazione del materiale	m³/Ha	3	12,00	36,00	
5- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto,incluso il prelievo del campione di terreno.	n.	1	180,00	180,00	
6- Acquisto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organo-minerali per concimazione di fondo.	Ha	1	690,00	690,00	
7- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	7,75	620,00	
8- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm	n°	700	4,00	2.940,00	
9- Basetta per pali in pietra dura o in calcestruzzo, in opera	n°	80	1,35	108,00	
10- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere	Kg/Ha	840	1,61	1.352,40	
11- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera	n°	3300	2,58	8.514,00	
12- Spese tecniche	8%			1.300,00	
Mancati redditi per 2 campagne				Min 1000 €/ha Max 1800 €/ha	
TOTALE				P< 15% 19.742,71 p>15% 20.477,19	

Tabella 1 - Costo medio di 1 ettaro di vigneto per estirpazione e reimpianto

<i>SUPERFICIE INTERESSATA</i>	<i>FORMA DI ALLEVAMENTO</i>	<i>DENSITÀ D'IMPIANTO</i>
Ha 1.00.00	AZIONI PREVISTE	CODICE AZIONE
	Riconversione varietale	A2 A3 - Reimpianto con diritto e/o anticipato
	Ristrutturazione	B2 B3 - Reimpianto con diritto e/o anticipato

1) LAVORI DI PREPARAZIONE TERRENO

N°	<i>Tipologia lavoro</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unitario (IVA esclusa) €</i>	<i>Costo totale (IVA esclusa) €</i>
1	Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	Ha	1.00.00	p<15% 750,00 p>15% 1.193,75	750,00 1.193,75
2	Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra	Ha	1.00.00	p<15% 387,53 p>15% 516,46	387,53 516,46
3	Spietramento con asportazione del materiale	m³Ha	3	12,00	36,00
4	Analisi del terreno fisico-chimica di pre-impianto, incluso il prelievo del campione di terreno di circa 2-3 Kg/ 2 Ha.	n°	1	180,00	180,00
5	Acquisto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organo-minerali per concimazione di fondo.	Ha	1.00.00	690,00	690,00

2) MATERIALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO

Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	7,75	620,00
Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm	n°	700	4,00	2.940,00
Basetta per pali in pietra dura o in calcestruzzo, in opera	n°	80	1,35	108,00
Filo di ferro in zinco alluminio o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere	Kg/Ha	840	1,61	1.352,40

3) BARBATELLE

Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera	n°	3300	2,58	8.514,00
TOTALE				P<15%15.577,93 p>15%16.150,61
Spese tecniche 8% max 1.300€				16.877,93
TOTALE				17.450,61

Tabella 2 - Costo medio di un vigneto per reimpianto con diritto proprio o reimpianto anticipato

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO
Ha 1.00.00		
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE
Riconversione varietale		A 4 - SOVRAINNESTO

1) MARZE				
<i>Tipologia lavoro</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unitario (IVA esclusa) €</i>	<i>Costo totale (IVA esclusa) €</i>
Acquisto di marze certificate	n°	3300	0.38	1.254,00
Innesto di piante di viti di età non superiore ai 10 anni con marze fornite da vivai autorizzati che ne attestino la sanità e la rispondenza varietale	n°	3300	1.03	3.399,00
Totale				4.653,00
Spese tecniche 8%		372,00		
	TOTALE			5.025,00
Mancati redditi				Min 400,00 Max 750,00

Tabella 3 - Costo medio per il sovrainnesto di 3300 marze

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO
Ha 1.00.00	filare tipo <i>CORDONE SPERONATO, GUYOT</i> .	3.300 barbatelle/Ha - S. I.: 1,20 X 2,5 m
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE
Ristrutturazione		C-ADEGUAMENTO DEL VIGNETO

1) LAVORI E MATERIALI

<i>Tipologia lavoro</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unitario €</i>	<i>Costo unitario (IVA esclusa) €</i>
C1 -Modifica della forma di allevamento con manodopera specializzata o in economia. Pianta patate	n.	1500	4,00	6.000,00
C2 -Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n	40	7,75	310,00
Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm	cad.	300	4,00	1200,00
Basetta per pali in pietra dura o in calcestruzzo, in opera	cad.	40	1,35	54,00
Filo di ferro in zinco alluminio di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere	Kg/ha	300	1,61	483,00

2- BARBATELLE

C3- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera	cad.	Max 1000	2,58	2580,00
Totale C1+C2-C3				10.066,00

3) SPESE TECNICHE		
Spese tecniche (C1+C2+C3)	8%	805,00
TOTALE		10.871,00

**Tabella 4- Costo medio per lavori di modifica della forma di allevamento, infittimento
Sostituzione di pali in legno, fili di ferro ecc.**